


Salvatore Albanese

Senior Consultant - Interzero Italy Srl



Il Rappresentante Autorizzato: figura chiave per la conformità EPR nel mercato europeo

L'evoluzione del quadro regolatorio europeo in materia ambientale impone ai produttori una gestione rigorosa degli obblighi lungo l'intero ciclo di vita del prodotto. In questo contesto, il Rappresentante Autorizzato si afferma come figura sempre più centrale che consente ai produttori esteri di assicurare conformità normativa sul territorio nazionale, garantendo continuità di mercato e tracciabilità dei flussi.

Con l'espansione dell'e-commerce e la crescente circolazione di diverse categorie merceologiche in tutta l'Unione europea, il Rappresentante Autorizzato (in inglese Authorised Representative, spesso abbreviato in AR) assume un ruolo sempre più rilevante per garantire il rispetto delle normative ambientali in ciascun Stato membro. Si tratta di una persona giuridica stabilita in un determinato Stato membro dell'Unione europea o di una persona fisica, in qualità di legale rappresentante di una società stabilita sul territorio, che un produttore di un altro Stato membro designa formalmente per l'adempimento dei suoi obblighi normativi previsti dalla legislazione vigente in ciascuno Stato membro. Questa figura è diventata particolarmente rilevante nell'ambito di tre filiere produttive e di consumo ad alto impatto ambientale: quella dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), quella delle Batterie e Accumulatori e quella degli Imballaggi e Rifiuti di Imballaggio.

È fondamentale introdurre il concetto di **Responsabilità Estesa del Produttore** (Extended Producer

Responsibility, spesso abbreviato in EPR) per capire perché è obbligatorio designare un Rappresentante Autorizzato nel contesto delle normative ambientali.

La Responsabilità Estesa del Produttore è un principio di politica ambientale stabilito a livello europeo, secondo il quale i produttori devono farsi carico dell'intero ciclo di vita dei propri prodotti, dalla fase di produzione e vendita fino alla gestione del fine vita. Questo significa che chi immette un prodotto sul mercato è responsabile anche della fase finale di dismissione dello stesso nel momento in cui diviene rifiuto: l'EPR è attualmente un principio cardine dei processi dell'economia circolare, in particolar modo riciclo e recupero, con la relativa reintroduzione delle materie risultanti in nuovi cicli produttivi.





■ In Italia

Questo principio è recepito in Italia attraverso **normative specifiche** per le filiere dei RAEE e delle batterie. In particolare, per i RAEE è la Direttiva 2012/19/UE (recepita in Italia con il D.Lgs. 49/2014), che obbliga i produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) a iscriversi al Registro Nazionale dei Produttori, trovare un sistema collettivo e finanziare, tramite il versamento di contributi, il sistema di raccolta e trattamento dei rifiuti elettronici.

Per le batterie, lo scorso 6 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 29/2026 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2023/1542 (che sostituisce la Direttiva 2006/66/CE) ancora più ambizioso nel definire obblighi di raccolta, riciclo, contenuto minimo di materiali riciclati e tracciabilità lungo tutta la filiera. Altri aspetti rilevanti, la predisposizione della carbon footprint per batterie e accumulatori, l'aumento degli obiettivi di efficienza di riciclaggio e l'introduzione del cosiddetto "Passaporto digitale della batteria".

■ Chi è obbligato a nominare un Rappresentante Autorizzato

Stando al principio della Responsabilità Estesa del Produttore, se un'azienda straniera immette sul mercato italiano apparecchiature elettriche ed elettroniche o batterie e accumulatori, senza avere una sede o entità legale in Italia, non può adempiere agli obblighi di registrazione, rendicontazione e contribuzione in maniera autonoma: è proprio qui che entra in gioco il ruolo del Rappresentante Autorizzato, il quale agisce come referente designato sul territorio

nazionale, per l'adempimento degli obblighi che la normativa impone al produttore. L'obbligo di nominare un Rappresentante Autorizzato si applica sia che i prodotti vengano venduti direttamente agli utenti finali (ad esempio tramite piattaforme online) sia che vengano venduti a utilizzatori professionali.

Tra i compiti del Rappresentante Autorizzato rientrano:

- l'iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori;
- l'adesione a un consorzio o sistema collettivo per il finanziamento della raccolta e del trattamento;
- la dichiarazione dell'immesso e il pagamento dei contributi ambientali commisurati ai quantitativi di prodotto immesso sul mercato;
- la gestione della documentazione di conformità e la comunicazione con le autorità competenti;
- il rispetto degli obblighi di etichettatura e di informazione ai consumatori.

■ Quali sono i rischi se non viene designato un Rappresentante Autorizzato

Per un produttore straniero vendere in Unione Europea senza un Rappresentante Autorizzato significa esporsi a rischi concreti: blocco delle vendite (se si è extra UE), sanzioni amministrative, esclusione dai canali distributivi e danni reputazionali. Al tempo stesso, orientarsi autonomamente in un panorama normativo frammentato (ogni Stato membro ha regole diverse) è un'impresa complessa anche per aziende strutturate. Il Rappresentante Autorizzato si pone l'obiettivo di ridurre queste complessità, offrendo al produttore estero un punto di contatto unico, la certezza del rispetto degli obblighi e la possibilità di concentrarsi sul proprio core business.